



## **REGOLAMENTO IN MATERIA DI VISITING PROFESSOR, VISITING RESEARCHER E VISITING FELLOW**

*Emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 1873/2024 Prot. n. 275718 del 01/10/2024*

*Entrata in vigore: 03 ottobre 2024*

Articolo 1 - Ambito di applicazione e principi generali.....	1
Articolo 2 - Definizioni.....	2
Articolo 3 - Conferimento dello status.....	2
Articolo 4 - Durata e visita delle sedi .....	3
Articolo 5 - Diritti e doveri connessi allo status .....	4
Articolo 6 - Erogazione contributo economico .....	4
Articolo 7 - Risultati scientifici e proprietà intellettuale.....	5
Articolo 8 - Norme transitorie e finali .....	5

### **Articolo 1 - Ambito di applicazione e principi generali**

1. In attuazione dei principi stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori, dalla legge n. 240 del 2010 e dal proprio Statuto, l'Università degli Studi di Ferrara con il presente regolamento promuove l'internazionalizzazione tra i propri fini istituzionali, riconoscendo la propria appartenenza allo spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore e facendone propri principi e strumenti.
2. Al fine di realizzare un'efficace strategia di cooperazione internazionale, l'Università promuove e incoraggia gli scambi internazionali di docenti e ricercatori, disciplinando l'ammissione e la permanenza presso le proprie strutture didattiche e di ricerca di esperti e studiosi di elevato profilo scientifico afferenti ad una università, un'istituzione o un ente

internazionale, chiamati a collaborare per potenziare la qualità delle attività di ricerca e dell'offerta formativa di Ateneo e rafforzare la propria rete in ambito internazionale.

3. Tutti i termini al genere maschile nel presente regolamento devono essere intesi anche nei corrispondenti termini di genere femminile.

## **Articolo 2 - Definizioni**

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) Ateneo: l'Università degli studi di Ferrara;
- b) istituzioni internazionali pubbliche o private: università, enti/istituzioni di formazione superiore, di ricerca e di produzione;
- c) struttura ospitante: il Dipartimento dell'Università di Ferrara presso cui si svolge l'attività dei soggetti di cui al presente comma;
- d) studioso: soggetto che appartiene ad una delle seguenti categorie:
  - *Visiting Professor*: professore di ruolo o persona di elevata qualificazione scientifica appartenente alle istituzioni di cui alla lettera b), che, anche sulla base di specifici accordi internazionali stipulati dall'Ateneo, è chiamato a svolgere attività didattica e/o di ricerca;
  - *Visiting Researcher*: ricercatore o persona di elevata qualificazione scientifica, appartenente alle istituzioni di cui alla lettera b), che, anche sulla base di specifici accordi internazionali stipulati dall'Ateneo, è invitato a svolgere attività di ricerca presso una struttura dell'Ateneo stesso;
  - *Visiting Fellow*: giovane studioso chiamato a svolgere la propria attività di ricerca sotto la supervisione di un docente della struttura ospitante nell'ambito di accordi o programmi di ricerca internazionali;
- e) Docente *proponente*: professore o ricercatore dell'Ateneo che invita gli studiosi di cui alla lettera d) per lo svolgimento di attività didattica o di ricerca congiunta.

## **Articolo 3 - Conferimento dello status**

1. L'ammissione dello studioso avviene con delibera del Consiglio di Dipartimento.
2. L'ammissione è proposta al Consiglio di Dipartimento dal docente proponente e deve recare le seguenti informazioni:
  - a) il *curriculum vitae* dello studioso, con l'indicazione della categoria di appartenenza tra *Visiting Professor, Researcher o Fellow*;

- b) l'istituzione di provenienza;
  - c) se esistente, i riferimenti dell'accordo o del programma di ricerca da cui deriva la permanenza in Ateneo;
  - d) l'attività formativa affidata al *Visiting Professor* e gli eventuali oneri finanziari a carico dell'Ateneo;
  - e) gli eventuali oneri finanziari a carico dell'Ateneo;
  - f) il periodo di permanenza presso l'Ateneo con indicazione delle date di inizio e fine della visita.
3. Lo status di "visiting" è riconosciuto per tutta la durata dell'attività da svolgere presso l'Ateneo.
  4. Al termine del periodo di permanenza, compresa l'eventualità di cessazione anticipata ove lo studioso non possa svolgere in tutto o in parte le attività programmate, il docente proponente dovrà redigere apposita relazione da presentare al Consiglio di Dipartimento.
  5. La Segreteria Amministrativa di ciascun Dipartimento ospitante, sulla base dei documenti di cui ai commi precedenti, predispone ed aggiorna con cadenza annuale un elenco dei provvedimenti relativi ai visiting professor. In tale elenco sono indicati, oltre alle generalità del visiting professor, il docente proponente e la data della delibera del Consiglio di Dipartimento di ammissione dello stesso.

#### **Articolo 4 - Durata e visita delle sedi**

1. Il periodo di permanenza del *Visiting Professor* deve essere compreso tra 30 giorni e un anno senza soluzione di continuità.
2. Il periodo di permanenza del *Visiting Researcher* deve essere compreso tra 30 giorni e un anno, anche non continuativi.
3. Il periodo di permanenza del *Visiting Fellow* deve essere compreso tra 30 giorni e un anno, senza soluzione di continuità.
4. I periodi di permanenza indicati ai commi precedenti possono essere derogati dagli specifici accordi o programmi di ricerca.
5. La visita ha luogo presso la struttura ospitante, in capo alla quale grava la responsabilità contabile e amministrativa della gestione della stessa, nonché l'espletamento delle procedure di accoglienza.

## **Articolo 5 - Diritti e doveri connessi allo status**

1. Lo studioso è tenuto a:
  - a) svolgere le sue attività secondo il programma didattico e/o di ricerca approvato dalla struttura ospitante;
  - b) attenersi alle disposizioni in tema di sicurezza sui posti di lavoro e delle banche dati, del Codice Etico e di organizzazione amministrativa e contabile dell'Ateneo;
  - c) dotarsi, durante il periodo di permanenza in Ateneo, di adeguata copertura assicurativa sanitaria;
  - d) redigere una relazione scientifica dell'attività di ricerca e/o didattica svolta nel periodo di durata della visita e consegnarla al docente proponente.
2. Per l'intero periodo di permanenza, la struttura ospitante deve assicurare allo studioso:
  - a) coordinamento con l'ufficio competente per assistenza amministrativa (permessi di soggiorno);
  - b) assistenza logistica e supporto informativo, nonché tutti i servizi di accoglienza, connessi all'organizzazione della visita;
  - c) adeguati spazi e attrezzature per lo svolgimento delle attività programmate;
  - d) una polizza assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile per danni a terzi;
  - e) accesso alle risorse informatiche/biblioteche/laboratori dell'Ateneo;
  - f) libertà e autonomia scientifica.

## **Articolo 6 - Erogazione contributo economico**

1. Lo status di "visiting" non conferisce allo studioso il diritto a retribuzione e/o rimborso spese da parte della struttura ospitante, a meno che non sia espressamente previsto nel provvedimento di ammissione di cui all'art. 3 comma 1 del presente regolamento.
2. Il conferimento di incarichi di docenza a contratto allo studioso è disciplinato dal "Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per gli incarichi di supporto alla didattica".
3. Per l'attività seminariale affidata allo studioso si applicano le "Linee guida operative per seminari, testimonianze d'aula, convegni-conferenze presso l'Università degli Studi di Ferrara".
4. Per eventuali altri incarichi/attività si applicano i relativi regolamenti vigenti in Ateneo.

### **Articolo 7 - Risultati scientifici e proprietà intellettuale**

1. Tutte le pubblicazioni prodotte dallo studioso nell'ambito della collaborazione con l'Ateneo devono riportare esplicitamente il riferimento all'Università degli Studi di Ferrara e alla struttura ospitante, anche ove la pubblicazione sia comune ad altri enti o istituzioni terze.
2. I diritti di proprietà intellettuale/industriale derivanti da attività realizzate dallo studioso nell'ambito della collaborazione con l'Università degli Studi di Ferrara sono regolati in conformità alla normativa vigente in materia e al "Regolamento relativo alla tutela della proprietà industriale ed intellettuale dell'Università degli Studi di Ferrara".

### **Articolo 8 - Norme transitorie e finali**

1. Il presente regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo ufficiale d'Ateneo. A partire dal medesimo giorno il regolamento è disponibile sul sito web istituzionale.